



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) BUONINCONTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VIVIANA BUONINCONTI

Seduta del 07/07/2020

FATTO

La ricorrente ha riferito di aver stipulato nel maggio 2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente a settembre 2019, dopo il pagamento di n. 49 rate.

Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 2.006,52 di cui:

- Euro 207,10 a titolo di "spese d'istruttoria"
- Euro 393,62 a titolo di "commissioni di attivazione"
- Euro 122,83 a titolo di "commissioni di gestione"
- Euro 1.405,80 a titolo di "commissioni d'intermediazione"

oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data dell'estinzione anticipata e il ristoro delle spese legali, quantificate in Euro 250,00.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha sostenuto:

- che la sentenza 'Lexitor' non sarebbe immediatamente trasponibile nelle legislazioni nazionali, non potrebbe essere applicata retroattivamente e, d'altra parte, un'attenta analisi della stessa sentenza porterebbe alla conclusione che non tutte gli oneri contrattuali sono rimborsabili, ma solo quelli di natura ricorrente;
- la natura *upfront* delle commissioni d'intermediazione e di attivazione e delle spese d'istruttoria;
- con riguardo le commissioni di gestione, che i relativi oneri non maturati sono stati già detratti in sede di conteggio estintivo applicando il criterio del costo ammortizzato



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- come da principi contabili IAS/IFRS;
- che tale criterio di rimborso è conforme ai conteggi del piano di ammortamento sottoscritto ed accettato dal ricorrente in sede di stipula del contratto;
 - la non spettanza delle spese legali.

Parte resistente ha pertanto chiesto in via principale il rigetto del ricorso e in via subordinata, che venga detratto l'importo già riconosciuto in sede di conteggio estintivo, pari ad Euro 122,83, da quanto ancora dovuto.

DIRITTO

Il ricorso è parzialmente fondato.

Preliminarmente, deve disattendersi l'eccezione proposta dall'intermediario secondo la quale la Direttiva 2008/48/CE non possa trovare applicazione rispetto ai rapporti privatistici tra intermediario e consumatore (c.d. "efficacia diretta orizzontale") dal momento che il consumatore non potrebbe invocare direttamente la sentenza della Corte in controversie incardinate innanzi al giudice nazionale, che è tenuto ad applicare il diritto interno e, nel caso di specie, l'art. 125-sexies del TUB.

Sul punto, infatti, con decisione n. 26525/2019, il Collegio di Coordinamento ha escluso che possa farsi questione di "efficacia diretta orizzontale della direttiva" nella misura in cui le disposizioni di diritto nazionale (artt. 121 e 125-sexies TUB) costituiscono recepimento normativo dell'art. 16 dir. 2008/48/CE e, dal momento che non si pone alcun contrasto tra diritto nazionale e diritto eurounitario, ma al contrario essendo in presenza di una norma nazionale recettiva della Direttiva stessa, quest'ultima deve ritenersi perfettamente operativa nei rapporti orizzontali di prestito tra privati in generale e tra clienti e banche nel caso specifico (così Collegio Torino, decisione n. 9588/20).

Per quanto attiene alla quota parte non maturata delle commissioni di gestione, che l'orientamento condiviso dei Collegi ABF ha statuito che "si applica il criterio contrattuale di rimborso (piano di ammortamento), purché il contratto rinvii espressamente al piano di ammortamento e tale piano sia sottoscritto dal cliente o allegato da quest'ultimo; in mancanza di tali condizioni, si applica il criterio *pro rata temporis*".

Nel caso di specie l'intermediario ha versato in atti il piano annuale di rimborso, sottoscritto dalla ricorrente, ove è indicata la quota di competenza della commissione corrispondente a ciascuna rata. Si rileva che tale quota è costante, portando in pratica ad un rimborso dell'onere non goduto corrispondente al criterio del *pro rata temporis* lineare.

Ciò posto, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine dell'individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare relativamente ai costi *recurring* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residuo; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. Collegio di coordinamento, n. 6167/2014).

L'Arbitro richiama altresì la decisione n. 26525/19, con cui il Collegio di Coordinamento ha enunciato il seguente articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di



estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front";

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Circa il criterio di restituzione applicabile ai costi up front, si argomenta per tale fattispecie che: "non potendo rinvenirsi al momento una utile disposizione normativa suppletiva, sia pure secondaria, non resta che il ricorso alla integrazione "giudiziale" secondo equità (art.1374 c.c.) per determinare l'effetto imposto dalla rilettura dell'art.125 *sexies* TUB, con riguardo ai costi up front, effetto non contemplato dalle parti né regolamentata dalla legge o dagli usi.

Poiché la equità integrativa è la giustizia del caso concreto, ogni valutazione al riguardo spetterà ai Collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie, essendo il Collegio di Coordinamento privo di poteri paranormativi.

Questo Collegio di Coordinamento, chiamato comunque a decidere come Arbitro del merito il ricorso sottoposto al suo esame, ritiene peraltro che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento."

Il Collegio, anche alla luce dei nuovi criteri sopra esposti, richiama e aggiorna il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto dello stipendio sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni (comunque denominate) e l'intermediario è quindi tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 e decisione n. 26525119).

In linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, si conclude che le richieste della ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,75%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,85%

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Spese d'istruttoria				350,00	Upfront	37,85%	132,46		132,46
Commissioni di attivazione				665,28	Upfront	37,85%	251,78		251,78
Commissioni di gestione				207,60	Criterio contrattuale	***	122,83	122,83	0,00
Commissioni d'intermediazione				2.376,00	Upfront	37,85%	899,23		899,23
				Totale					1.283,47

Sulla corresponsione degli interessi legali dal reclamo (e non dall'estinzione) al saldo, cfr. Collegio di Coordinamento, pronuncia n. 5304 del 17.10.2013 e pronuncia n. 6167/2014



già sopra citata.

Le spese di assistenza legale non sono dovute data la natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.283,47, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA